

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, FLAMIGNI, LEPRE, SIGNORI, BARSACCHI, MANCINO, PATRIARCA, D'AREZZO, BRANCA, PARRINO, GUALTIERI e LA VALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1979

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono stati istituiti i ruoli « separati e limitati » per il personale militare appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo della guardia di finanza e proveniente dai Corpi di polizia della Venezia Giulia.

In seguito, con legge 2 aprile 1968, n. 408, si è provveduto al riordino di detti ruoli e si è riconosciuta la possibilità di avanzamento di carriera nei rispettivi Corpi di appartenenza con le modalità vigenti per il personale dei ruoli ordinari.

La legge n. 408 del 1968 consentiva però l'avanzamento di soli due gradi.

Nei ruoli dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, numero 1600) furono iscritti anche i sottuffi-

ciali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, ed i sottufficiali dello stesso Corpo richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia in base alla legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti dal Corpo di polizia dell'Africa italiana, soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Nell'intendimento di evitare privilegi e differenziazioni di trattamento, si tenne conto della posizione del personale del ruolo ordinario, che può raggiungere il massimo grado gerarchico previsto (e cioè: maresciallo di prima classe per la Pubblica sicurezza e maresciallo maggiore per la Guardia di finanza) e può ottenere la qualifica di « scelto » per la Pubblica sicurezza e di

« aiutante » per la Guardia di finanza in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ma, poichè la legge n. 408 del 1968 prevede la limitazione a soli due gradi dell'avanzata di carriera, i sottufficiali appartenenti alle ultime tre categorie (ossia: i vicebrigadieri, i brigadieri, i marescialli di terza classe e ordinari) non possono raggiungere il massimo grado di sottufficiali, nè ottenere la qualifica rispettivamente di « scelto » per la Pubblica sicurezza e di « aiutante » per la Guardia di finanza.

L'ingiustizia non è stata riparata per tutti neanche con la legge 10 ottobre 1974, n. 496, poichè la stessa ha risolto soltanto la situazione degli ufficiali di grado superiore e quella di ex partigiani in particolari condizioni.

La discriminazione è dunque stridente e non è più tollerabile l'umiliazione che i sottufficiali dei ruoli separati devono subire. Essi, infatti, si vedono superare negli scatti di carriera dai loro inferiori, dai loro allievi. Molti di essi sono già arrivati all'età della quiescenza senza aver ottenuto il giusto riconoscimento morale e materiale, che loro spetterebbe per un'opera svolta con esemplare applicazione nell'interesse dei cittadini e dello Stato, per la lealtà dimostrata

verso le istituzioni repubblicane, per anni di rischioso e duro lavoro.

Va rilevato che gli interessati aspirano a tal punto al riconoscimento morale da non rivendicare la ricompensa economica che loro giustamente spetterebbe.

Ecco perchè nell'articolo 2 si fa riferimento all'applicazione delle disposizioni ai soli effetti giuridici.

La copertura finanziaria del presente disegno di legge è quindi relativamente bassa, trattandosi, ormai, di poche decine di casi, per cui la spesa potrà essere affrontata con i coefficienti per le promozioni previsti nei normali stanziamenti di bilancio.

L'approvazione del presente disegno di legge, infine, crea i presupposti per la soppressione del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, misura del tutto coerente con la linea di riforma della polizia concordata nella Commissione interni della Camera nella passata legislatura.

In considerazione di quanto esposto e del fatto che anche le organizzazioni sindacali da tempo sollevano il problema e ne sostengono la soluzione, si raccomanda quindi agli onorevoli senatori di prendere favorevolmente in considerazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della guardia di finanza, iscritti nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento al massimo grado di sottufficiali, previsto dall'ordinamento del rispettivo Corpo di appartenenza, e, se in possesso dei requisiti prescritti, la qualifica di « scelto » per la Pubblica sicurezza e di « aiutante » per la Guardia di finanza.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio, previsti rispettivamente per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per il Corpo della guardia di finanza.